

Il Nuovo Codice del Turismo Nazionale: novità in materia di micro ricettività

Il "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo" è entrato in vigore il 21 giugno 2011, allegato al **D.lgs n° 79 del 23 maggio 2011** per promuovere il mercato turistico e rafforzare la tutela sia del consumatore che degli operatori del settore.

Molte sono le novità introdotte, tra le quali quelle riguardanti cambiamenti in merito alla microricettività e in particolare nell'ambito del b&b.

Numerosi concetti e definizioni contenuti nella disciplina previgente sono stati ripresi e talvolta integrati e innovati.

Tra le novità di rilievo figura la rielaborazione del concetto di **impresa turistica** che non comprende soltanto le strutture ricettive ma **tutte le organizzazioni che si impegnano nella promozione del turismo** come le agenzie di viaggio, gli stabilimenti balneari, i ristoranti, i parchi, le imprese di intrattenimento e spettacolo, di organizzazione di eventi, convegni e congressi, le imprese turistiche nautiche.

Secondo la vecchia Legge Quadro n.217/1983 "Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici";

mentre secondo la Legge Quadro n.135/2001 "Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica".

La nozione di impresa turistica è da intendersi ora come quell'impresa che esercita "attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, di infrastrutture e di esercizi, volti alla realizzazione dell'offerta di beni e servizi volti a soddisfare le esigenze del turista".

Nel nuovo decreto viene introdotta la nuova figura **del b&b'a carattere imprenditoriale**", distinto da quello a carattere familiare.

I b&b gestiti in maniera imprenditoriale vengono inclusi all'interno delle attività ricettive paralberghiere, al pari di Hotel, motel, villaggi-albergo, residenze turistico- alberghiere, alberghi diffusi, residenze d'epoca alberghiere, residenze della salute-beauty farm, con obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese e di partita IVA. Il Codice prevede infatti la suddivisione delle strutture ricettive in alberghiere e paralberghiere, extralberghiere, all'aperto, di mero supporto.

Sempre all'interno del contesto imprenditoriale si aggiunge la facoltà delle imprese, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, di somministrare alimenti e bevande alle persone alloggiate e non nella struttura.

Quindi, secondo la nuova normativa, i b&b a carattere imprenditoriale possono somministrare bevande e alimenti, in aggiunta al servizio di colazione, ai propri ospiti e a soggetti esterni. Tra le altre novità introdotte dal Codice del Turismo c'è anche l'introduzione di standard qualitativi minimi cui gli operatori ricettivi dovranno uniformarsi. In sostanza, viene introdotto il sistema di valutazione con le classiche "stelle" anche per agriturismi, bed and breakfast, campeggi e villaggi turistici, ai fini di una omogenea classificazione delle strutture turistiche. L'art. 16 del Codice altresì intende semplificare gli adempimenti amministrativi delle strutture turistiche, assoggettando a segnalazione certificata di inizio attività - **SCIA**, l'avvio e l'esercizio delle strutture ricettive. Basterà una comunicazione allo Sportello Unico e il vantaggio offerto è quello dell'apertura immediata della struttura ricettiva in questione, a differenza della DIA che prevedeva il decorso del termine di 30 giorni prima di poter avviare l'attività.

Inserito in questo contesto, per il b&b si tratterebbe di un vero balzo in avanti.

Ma la Corte Costituzionale, **dichiara incostituzionali 19 articoli del Codice per eccesso di delega**, con sentenza n.80 del 2 aprile 2012. In alcuni casi sono stati bocciati singole parole o commi ma, perlopiù, la censura riguarda tutto l'articolo. La questione di costituzionalità è stata sollevata dalle Regioni Puglia, Toscana, Umbria e Veneto e la motivazione è chiara: lo Stato ha fatto un'**invasione di campo, ovvero ha accentrato funzioni legislative di competenza delle regioni, travalicando la delega legislativa che consentiva solo riordinare le leggi esistenti in materia di turismo.**

Anche la questione "somministrazione di bevande e alimenti" ha creato non poca confusione in particolar modo per i b&b che, finora, secondo le normative vigenti, sono stati impossibilitati a fornire un servizio di ristorazione anche solo per i propri ospiti, limitandosi alla colazione con prodotti confezionati. Il passaggio dalle semplici colazioni alla vera e propria ristorazione è da non sottovalutare perché costituirebbe uno stimolo per tutti i gestori che volessero avviare un'attività di b&b a livello imprenditoriale là dove ritengano che questo possa costituire un vero e proprio salto di qualità per la propria attività.

In tal senso è importante sottolineare che non è incostituzionale la forma imprenditoriale ma solo la mera classificazione che ne fa il Nuovo Codice.

In realtà dal punto di vista normativo il b&b non è considerata un'impresa, ma ci si avvale della sola organizzazione familiare. Quindi, qualora il gestore-proprietario voglia ampliare la propria struttura: possibile tramite la continuità dell'attività, l'aumento del numero di camere e di letti, oltre la ristorazione, la struttura si trasformerebbe in attività di "**Affittacamere**", svolta a tutti gli effetti come attività imprenditoriale.

L'Affittacamere altro non è che il b&b professionale.

TESTO UNICO SUL SISTEMA TURISTICO REGIONALE REGIONE TOSCANA L.R.T n. 86 del 20 DICEMBRE 2016

- Testo Unico in sostituzione della precedente legge regionale n° 42 del 23/03/2000.
- Legge nazionale D.lgs n° 79 del 23 maggio 2011
Tematiche
 - Turismo Accessibile
 - Nuova Governance con cabina regia del turismo e prodotto turistico omogeneo
 - Strutture ricettive alberghiere, campeggi e villaggi turistici
 - Strutture ricettive extra alberghiere
 - Stabilimenti balneari
 - Agenzie di viaggio
 - Professioni turistiche

Obiettivi

- Migliorare la capacità competitiva delle strutture ricettive di tipo alberghiero: semplificazione delle norme e ampliamento del servizio offerto (art.17-art 38);
- Fornire una risposta alle mutevoli esigenze di mercato e consentire maggiore flessibilità agli operatori viene introdotta la tipologia dei camping-village dei condhotel e dei marina resort. (art.23-26-27);
- Ampliato il novero dei soggetti legittimati alla gestione di strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità collettiva;
- Regolamentazione dei Bed & Breakfast;
- Regolamentazione delle locazioni turistiche di alloggi ;

Novità

- La legge regionale introduce la definizione di apertura stagionale (periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore ai 9 mesi)
- Per gli alberghi la novità principale è l'ampliamento dell'offerta ai non alloggiati:
 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
 - Attività di vendita al dettaglio al pubblico;
 - Attività di centro benessere;
 - Nuovo criterio di regolamentazione per gli alberghi diffusi
 - il Condhotel
 - Camping-Village

Attività extra- alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

- 1) Esercizi per affittacamere;
- 2) Bed & Breakfast;
- 3) Case e appartamenti per vacanze;
- 4) Residenze d'epoca

Regolamentazione delle aperture

Requisiti minimi

Modalità di apertura

Le finalità della legge regionale n. 86/2016 sono indicate all'articolo 1.

- a) **riconoscere il ruolo strategico del turismo** per lo sviluppo economico sostenibile, la promozione e la valorizzazione del territorio;
- b) **promuovere e valorizzare**, sul mercato locale, nazionale ed estero, l'immagine unitaria del sistema turistico toscano e di ciascuna delle sue parti;
- c) **definire e attuare politiche di gestione coordinata** delle risorse turistiche, valorizzando anche il patrimonio storico, monumentale, naturalistico e culturale regionale;
- d) **favorire il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta turistico-ricettiva**, anche attraverso il sostegno all'innovazione tecnologica ed organizzativa del settore;
- e) **favorire il rafforzamento strutturale del sistema di offerta turistica** anche attraverso azioni di informazione e qualificazione professionale degli operatori, dei servizi e delle strutture;
- f) **orientare le politiche finalizzate alla realizzazione di un turismo sostenibile** sotto il profilo ambientale, economico e sociale;
- g) **riconoscere, promuovere e valorizzare tutte le forme di turismo** tematico o settoriale ;

L'articolo 2 "**Turismo accessibile**" precisa che al fine di facilitare la fruizione dell'offerta turistica da parte delle persone disabili, le strutture ricettive alberghiere forniscono le informazioni sull'accessibilità delle strutture medesime. Queste informazioni saranno definite nel Regolamento di attuazione

SEZIONE III

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE CON LE CARATTERISTICHE DELLA CIVILE ABITAZIONE (ART. 54-63)

Art. 54 Requisiti

- a) Requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione:
- b) Le condizioni di salubrità e sicurezza degli edifici e degli impianti negli stessi ai sensi della normativa vigente;
- c) Requisiti previsti dal regolamento

L'utilizzo delle abitazioni per le attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso degli edifici ai fini urbanistici.

Art. 55

Affittacamere

Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.

2. Gli affittacamere possono essere gestiti:

- a) in forma imprenditoriale;
- b) in forma non imprenditoriale.

3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.

4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.

5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.

Art. 56

Bed and breakfast

1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all'articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

Art. 57

Case e appartamenti per vacanze

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per il soggiorno dei turisti.
2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti, come definiti nel regolamento.
3. La gestione di case e appartamenti per vacanze non comprende la somministrazione di alimenti e bevande e l'offerta di servizi propri delle strutture alberghiere.

Art. 58

Residenze d'epoca

1. Sono residenze d'epoca le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti [dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi di [ell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137](#)), che offrono alloggio in camere e unità abitative con o senza servizio autonomo di cucina, con il limite di venticinque posti letto.
2. Le residenze d'epoca possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.
3. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere di cui agli articoli 18 e 19, nonché gli alloggi agrituristici di cui alla [l.r. 30/2003](#) che rispondono ai requisiti di cui al comma 1 relativamente al pregio storico-architettonico possono assumere la denominazione di «residenze d'epoca» mantenendo gli obblighi amministrativi previsti rispettivamente per gli alberghi, le residenze turistico-alberghiere e gli alloggi agrituristici.

Art. 59

Soggetti gestori

1. Per le strutture ricettive di cui alla presente sezione è obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura sia una persona giuridica. Il titolare e il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti richiesti al titolare e al gestore.

Art. 60

Esercizio dell'attività di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione

1. L'esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è soggetto a **SCIA** da presentare, esclusivamente in via telematica, allo **SUAP** competente per territorio.
2. La SCIA attesta l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 33, commi 1, 2 e 3, dall'articolo 54 e dal regolamento, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità, urbanistica e edilizia.
3. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione comunica al SUAP competente per territorio ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
4. Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano la prima colazione e intendono continuare a farlo assumono la denominazione di bed and breakfast effettuando apposita comunicazione allo SUAP competente per territorio.
5. Si applica la disposizione di cui all'articolo 32, comma 4. (Lo SUAP entro 5 giorni dal ricevimento trasmette al comune capoluogo e alla Città metropolitana di Firenze copia della SCIA)

Art.61

Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità o della gestione delle strutture ricettive di cui alla presente sezione, per atto tra vivi o mortis causa, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante allo SUAP competente per territorio.
3. Il subentrante dichiara:
 - a) il trasferimento;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3.
4. La comunicazione di subingresso è effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque:
 - a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o della gestione dell'attività;
 - b) entro un anno dalla morte del titolare.

Art. 62

Sospensione dell'attività

1. La sospensione delle attività di cui alla presente sezione per un periodo superiore a otto giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio.

Art. 63

Cessazione dell'attività

1. La cessazione di una delle attività di cui alla presente sezione è soggetta a comunicazione da effettuarsi allo SUAP competente per territorio entro trenta giorni dal suo verificarsi.

SEZIONE VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 73

Chiusura dell'attività

1. Il comune dispone la chiusura dell'attività in mancanza del titolo abilitativo o qualora venga meno uno o più dei requisiti previsti per il titolare o gestore.
2. Qualora sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti strutturali nonché dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento, il comune fissa un termine entro il quale l'interessato provvede a conformare l'attività alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro tale termine, il comune dispone la chiusura dell'attività.
3. Il provvedimento di chiusura di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
4. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'attività, il comune, previa diffida, provvede all'esecuzione coattiva con le modalità dell'apposizione dei sigilli.

Art. 74

Art. 74

Sanzioni amministrative

1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00.
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00:
 - a) chi ospita all'interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella SCIA;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 chi viola gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento non altrimenti sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione di quanto previsto dal presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00:
 - a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
 - b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento per il tipo di struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.



Ordine
Architetti
Pianificatori
Paesaggisti
Conservatori
provincia di
Livorno

in collaborazione con:



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

Sette l'Alto Patronato Presenziato dal Presidente della Repubblica



STRATEGIC HOUSING
DEVELOPMENT
ASSOCIATION

Grazie per l'attenzione

www.regione.toscana.it/-/turismo-la-nuova-legge-regionale-testo-unico-sul-sistema-tu.

<https://www.bed-and-breakfast.it/tesi/la-micro-struttura-ricettiva-e-l-imprenditorialita-il-bb-nuvole-residenza/il-nuovo-codice-del-turismo-novita-in-materia-di-micro-ricettivita>

www.altalex.com/documents/codici-altalex/2012/04/06/codice-del-turismo